

TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE

R.G.n.

Il Giudice istruttore

sciogliendo la riserva di cui al verbale dell'udienza odierna;
ritenuto che sono stati ascoltati i minori [REDACTED] e [REDACTED];
che le risultanze processuali confermano il perdurare di rapporti
aspramente conflittuali tra i coniugi;
che è altresì emerso un affievolimento del rapporto affettivo e di
complicità tra i figli (in particolare [REDACTED]) ed il padre;
che tale situazione può verosimilmente essere collegata
eziologicamente al coinvolgimento emotivo dei ragazzi nelle
vicende riguardanti la separazione dei genitori ed al limitato
contenuto del diritto di visita concesso al [REDACTED];
che deve tentarsi il pieno recupero del rapporto genitoriale nei
riguardi di quest'ultimo, ad evitare che si possano produrre nei
figli distorsioni della rappresentazione affettiva paterna;
che, tenuto conto prioritariamente dell'interesse della prole, pur
in presenza di irriducibili tensioni tra i coniugi, va
privilegiata la scelta dell'affidamento condiviso, per dar modo al
padre di riannodare rapporti stabili e responsabili con i figli e
garantire a questi di riequilibrare, sul piano psicologico, la
relazione educativa ed emotiva con ciascun genitore;
che la situazione reddituale delle parti non consente, allo stato
di modificare, l'importo dell'assegno posto a carico del [REDACTED]

per le ordinarie esigenze di mantenimento, mentre occorre intervenire dettagliatamente sulla disciplina delle spese straordinarie, anche al fine di evitare ulteriori ragioni di contrasto;

che è opportuno garantire alla prole la attuale continuità abitativa, lasciando inalterato il rapporto di convivenza con la madre nella casa familiare;

che le parti dovranno evitare qualunque coinvolgimento dei giovani [redacted] e [redacted] nei loro rapporti personali e nelle relazioni di ciascun genitore con i predetti;

P.Q.M.

in via preliminare

DIFFIDA

i coniugi ad astenersi dal rendere partecipi i figli, anche in via indiretta, dei colloqui relativi ai loro rapporti personali e tra ciascuno ed i figli stessi, astenendosi altresì dal riferire alla prole commenti o critiche concernenti comportamenti dell'altro genitore, avvertendo che in mancanza potranno essere applicate le sanzioni di cui all'articolo 709 ter cpc.

DISPONE

l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori, ordinando che le decisioni di maggior interesse per i predetti (istruzione, salute, attività ricreative eccedenti gli svaghi quotidiani) siano assunte da entrambe le parti

CONCEDE

al padre il diritto di:

a) tenere con sé i figli il lunedì, il mercoledì ed il venerdì (anche se festivi) di ciascuna settimana, dalle ore otto alle ore venti, garantendo che i ragazzi siano accompagnati a scuola, riaccompagnati a casa e seguiti nello svolgimento degli adempimenti scolastici pomeridiani

b) tenere con sé i figli, a settimane alterne, per l'intero weekend (dalle ore otto del sabato alle ore venti della domenica successiva).

c) tenere con sé i figli per gg trenta consecutivi durante il periodo estivo (21 giugno-21 settembre) e per un giorno durante le festività natalizie (24,25,26 dicembre) e pasquali (domenica di Pasqua e lunedì seguente, quest'ultimo ad anni alterni).

L'esercizio delle predette facoltà è subordinato alla insussistenza di comprovati impedimenti personali, scolastici o di salute della prole, che dovranno essere tempestivamente comunicati al genitore titolare del diritto di visita.

DISPONE

che il [REDACTED] provveda personalmente a far fronte alle esigenze scolastiche (acquisto di libri e altro materiale didattico), sanitarie (visite mediche, acquisto di presidi terapeutici ed altri apparecchi o strumenti sanitari), ricreative eccedenti gli ordinari svaghi (formalità ed accompagnamento, ove previsto ed in alternanza con il coniuge, in occasione di gite scolastiche o viaggi), anticipando le somme occorrenti, che dovranno essere immediatamente rimborsate dalla [REDACTED] nella misura del 50%.